

---

# Artigos originais

---

---

## Inerzia ed omissione nel processo causale.

*Enrico Altavilla*

*da Universidade de Naples.*

1) INERZIA ED OMISSIONE. — 2) CAUSE E CONDIZIONI. — 3) CAUSALITA' FISICA E NORMATIVA. — 4) DELITTI OMISSIVI PROPRII E COMMISSIVI MEDIANTE OMISSIONE. — 5) QUANDO LA OMISSIONE E' NATURALISTICAMENTE CAUSANTE. — 6) COME IL FENOMENO NATURALISTICO DIVENTA GIURIDICO. — 7) L'IMPEDIMENTO DEL FENOMENO NATURALE IMPOSTO DAL PRECETTO GIURIDICO E LA FINZIONE DELLA CAUSALITA' GIURIDICA.

1) Questo scritto si propone di dimostrare che all'“*inerzia*”, può alcune volte attribuirsi capacità causale nel senso naturalistico, quando diventa “*omissione*” che può quindi andare oltre un semplice concetto normativo.

Cominceremo col notare, aderendo al pensiero del Grispiigni (1) che i due termini “*inerzia*” ed “*omissione*” non si equivalgono. Tutti e due esprimono il concetto di un contegno negativo, ma l'omissione ha un significato più complesso, che importa il riferimento ad un contegno positivo che si imponeva.

---

(1) GRISPIGNI. — L'omissione nel dir. pen. — Riv. It. di dir. pen. 1934-p. 16.

E' infatti la omissione che porta un fenomeno semplicemente naturalistico qual'è la inerzia nel campo del diritto, perchè per ipotizzare una qualsiasi responsabilità a titolo di dolo o di colpa, occorre che il contegno negativo integri una omissione, e perciò di "omissione" parla costantemente il nostro codice, basta ricordare l'art. 42 per tutti.

Noi abbiamo dei semplici contegni negativi che rappresentano degli "*indifferenti giuridici*", in quanto rimangono in una sfera extragiuridica nella quale si muove o rimane inerte la libertà umana (2).

Se questa inerzia contrasta invece con un precetto che imponeva di agire, essa diventa omissione, che importa quindi un criterio di relazione tra questa condotta inerte ed un comando ad agire positivamente.

Nessun dubbio che noi siamo venuti così ad esprimere un semplice concetto normativo.

Ma può veramente negarsi all'omissione, in ogni caso, un semplice valore naturalistico?

L'uomo può essere spinto ad agire non soltanto da un precetto giuridico, ma anche da una legge naturale, la quale per le necessità biologiche dell'individuo o della specie comanda un determinato comportamento, cosicchè l'inerzia, rappresentando una insurrezione, costituisce un'omissione.

E' perciò omissione tanto il contegno negativo di colui che non si nutre, quanto quello del guardiano ferroviario che omette un segnale prescritto, in tutti e due i casi, siamo ad esaminare un'inerzia contrastante con un precetto naturale il primo, giuridico il secondo, tutte e due i precetti tendono ad evitare un danno, perchè anche la legge naturale ha questa direttiva, così da averci consentito, per quanto con poca adesione al significato giuridico della parola, di parlare precetti per le leggi naturali.

Quindi la omissione interessa il naturalista perchè, come vedremo, essa acquista la capacità causale dell'evento che la legge naturale tende ad impedire, interessa il giurista

---

(2) FERRARA. — Trattato di dir. civ. it. vol. I - p. 326.

perchè la legge crea un rapporto causale tra la condotta inerte e l'evento che una condotta positiva avrebbe evitato|

2) Chiarito il concetto di "omissione", sorge il quesito che tanti studiosi ha affaticato sul se possa all'inerzia attribuirsi una capacità causale (3).

E diremo, preannunciando il nostro pensiero, che tra un istante svilupperemo: la inerzia non ha mai una capacità causale, ma può averla la omissione.

Ma la dimostrazione di questa duplice proposizione importa la precisazione di alcuni concetti.

Io non voglio ritornare sulla vieta questione se esista una differenza tra "*condizioni*" e "*causa*" ed in che essa consista.

Voglio soltanto chiarire, per le necessità del presente studio, che non può assolutamente accettarsi la differenza tra elementi statici e dinamici, come quella che preciserebbe le condizioni e le cause, quando, come nell'esempio del KOHLER (1) la causa sarebbe l'attività produttrice (il seme), la condizione l'ambiente propiziante.

Ed invero se volessimo considerare la terra come elemento statico, noi diremo che appena essa è fecondata diventa un'attività concorrente.

La inerzia importa un processo di estraneità al prodursi del fenomeno, senonché se se ad essa si sostituisse un'attività contrastante, noi attribuiamo ad essa la mancata produzione, e traiamo la conseguenza che la inerzia è necessaria al prodursi del fenomeno, e come tale è in funzione di "*condizione*" nel processo causale.

---

(3) ANGIONI — Il rappor. di caus. mater. — Studii in onore di U. Conti — 1932 ANTOLISEI — Rapp. di caus. nel dir. pen. Cedam 1934 — GRISPIGNI — Il nesso causale nel Dir. Pen. Riv. it. di dir. pen. 1935 — MONTALBANO — Il rapp. di caus. mat. nel nuovo cod. pen. Scuola pos. 1933 — RANIERI — La caus. nel dir. pen. Cedam 1936 — VANNINI — Omiss. causale — Riv. it. di dir. pen. 1931 — Per gli scrittori tedeschi vedi le diverse teorie in SCHWARZ — Die Kausalität bei den sogennanten Begehungsdelikten durch Untelassung 1929.

(4) KOHLER. — Studien aus Strafrecht 1890 — p. 83.

L'incendio, in tanto si può sviluppare, in quanto la pioggia od il getto di acqua del pompiere non lo spengā al suo sorgere, quindi noi diciamo che la mancanza dell'acqua è condizione per il propagarsi di un incendio.

La condizione, intesa quindi come inerzia necessaria al prodursi di un evento, è niente altro che una nostra creazione mentale, in quanto, con le conoscenze delle leggi fisiche noi creiamo un rapporto di contrapposizione tra due fenomeni che eventualmente possono agire in senso antitetico, senza che questo processo di neutralizzazione rientri nell'ordinario sviluppo dei fenomeni naturali.

Quando noi diciamo che l'incendio di una foresta è divampato in forma più violenta, perchè è mancata la pioggia, noi *creiamo* un rapporto di contrapposizione, non lo *scopriamo*, perchè, secondo i ritmi naturali, nessun rapporto sussiste tra la pioggia e l'incendio.

Da questo concetto deriva che la differenza che vorrebbe creare il LANDSBERG (5) tra "produzione" e "causazione" non ha alcun fondamento, a meno che non voglia contrapporre al concetto naturalistico, quello normativo.

Ed allora non possiamo dire che mentre il concetto di causa è la constatazione di un processo naturalistico, quello di condizione, pur essendo utilizzabile in diritto, è creato dall'uomo con la coordinazione di fenomeni diversi.

3) Occorre ora ribadire la differenza tra il concetto di causalità nel senso *fisico, meccanico, naturalistico* e quello *normativo*, perchè da tale precisazione si deduce come tutte le teoriche che hanno cercato di attribuire all'omissione una capacità causale hanno confusi questi due concetti. Già noi esprimeremo il nostro deciso dissenso alle teoriche dell' "*aliud facere*", e del "*momento anteriore*" (6).

---

(5) LANDSBERG. — Die spg. Kommissivdelikte durch Unterlassung im deutschen Strafrecht 1890 — II — p. 97.

(6) ALTAVILLA. — Teoria soggettiva del reato — Jovine 1932.

Il pensiero del LUDEN (7) rinverdito in Italia dal MASSARI (8), cade nell'evidente equivoco di attribuire alla condotta sostituita una capacità causale, il che, come già osservò il KRUG (9), è semplicemente paradossale.

Ed invero quando il MASSARI scrive: "essendo elemento causale, è un'attività antigiuridica, perchè si sostituisce ad un'altra condotta doverosa" inverte i termini, perchè può ritenersi che la condotta è antigiuridica, perchè disforme da quella che dovrebbe essere e perciò si può ad essa attribuire una capacità causale, il che importa un semplice concetto normativo, non naturalistico. Egualmente poco persuasiva è la teorica dell'"atto antecedente" sviluppata in Italia dal BONUCCI (10), perchè come esattamente osserva il MAGGIORE (11), la indagine non deve essere spostata dall'attualità dell'omissione.

E se vogliamo ricordare alcune delle altre teoriche tedesche, seguendo la scorta dell'ANTOLISEI e del GRISPIGNI, noi riscontriamo costantemente questo equivoco, ad, es: per lo SIGWART (12), l'elemento causale dovrebbe riscontrarsi nell'attività volitiva che ha diretta la inerzia alla produzione dell'evento, ma con ciò si scambia un'acquiescenza dell'uomo allo sviluppo fenomenico, con la causazione.

Ed anche se, seguendo il pensiero del GAND (13), noi precisiamo i fenomeni dominabili dall'uomo, che egli non ha dominati, non veniamo a fissare un rapporto di causalità materiale, tanto che l'istesso ANTOLISEI (14), che predilige tale teoria, deve riconoscere che essa cerca di risolvere

---

(7) LUDEN. — Abhandlungen aus dem gemeinen deutschen — Strafrecht — Vol. I — 1836.

(8) MASSARI. — Il momento esecut. del reato — Pisa 1923.

(9) KRUG. — Abhandlungen aus dem Strafrechte 1855 — p. 30.

(10) BONUCCI. — L'omissione nel sistema giur. Perugia 1911.

(11) MAGGIORE. — La volontà nella teoria del reato omissivo — Atti della R. Accademia di Scienze — 1930.

(12) SIGWART. — Der Begriff des Wollens und sein Verhältniss zum Begriff der Ursache in Kleine Schriften Vol. II — 1879.

(13) GAND. — Du délit de commission par omission — p. 37.

(14) ANTOLISEI. — Op. cit. p. 133.

“il problema della causalità dell’omissione con criteri estranei al causalismo naturale”.

L’istesso può ripetersi per le teorie del BAR, del KOHLER (ordinamento sociale) del ROHNLAND (scopi del diritto) esse non stabiliscono un rapporto di causalità materiale, ma vanno in cerca di un criterio, per stabilire quando, per le supreme esigenze del diritto, un determinato avvenimento debba considerarsi cagionato da un uomo, così da creare una sua responsabilità.

Quindi noi concludiamo consentendo col LISZT (15), e col GRISPIGNI (16), che la omissione non può naturalisticamente essere considerata causante. Questa legge generale ha però una eccezione.

4) Questa eccezione non potrebbe ritrovarsi nella differenza tra delitti *omissivi proprii* e *commissivi mediante omissione*.

Dal punto di vista della causalità materiale quello che importa è la inerzia, non le cause che l’hanno determinata ed il suo trasformarsi in omissione per il *contrasto con un precetto giuridico*.

Sia quindi un’omissione diretta a violare la legge, sia fine a se stessa, sia una semplice gesto di oblio in cui soltanto attraverso artifici logici si può rintracciare un elemento di volontarietà, essa non può mai essere considerata causa di un evento.

Quindi invano il VANNINI (17) cerca di attribuire capacità causale al fatto positivo che ha cagionata l’omissione, perchè rientriamo sempre in un concetto normativo.

5) Dove potrà quindi rintracciarsi l’eccezione?

Noi diciamo: la inerzia non è mai causante, l’omissione, rapportata ad una legge naturale, può esserlo.

---

(15) LISZT. — Lherbuch — p. 132.

(16) GRISPIGNI. — L’omissione nel diritto penale.

(17) VANNINI. — I reati commissivi mediante omissione — p. 98 — ID: Omissione causale — Riv. it. di diritto penale 1931.

E cioè un contegno negativo può essere causa di un evento, ove contrasti una legge naturale.

Le leggi naturali attivano cicli, attraverso i quali, il mondo si eterna, rinnovandosi: dal ciclo fatale delle stagioni, alle leggi inesorabili della vita animale. All'inverno deve seguire la primavera, che attraverso fatali mutamenti, prepara quella fecondità di cui si allietta l'estate.

Così la conformazione fisiologica della femmina e del maschio, l'istinto che li guida fatalmente l'uno verso l'altro, rivelano una legge fatale che garentisce la perpetuazione della specie.

Chi agisce in conformità di tali leggi, esplica una attività causale positiva; chi agisce contrastandole, esplica un'attività causale negativa. Ed infatti, il ritmo delle leggi naturali può subire delle oscillazioni che ne perturbano la regolarità; ad es.: nel periodo in cui la terra fecondata richiede, per le necessità chimiche dello sviluppo del germe, di essere errorata, la mancanza dell'acqua, provocando una siccità, rappresenta un perturbamento di uno dei caratteri del ciclo naturale delle stagioni. In tal caso possiamo ben dire che la mancanza dell'acqua ha cagionata la siccità, e questa, il mancato sviluppo, perchè questa inerzia della natura, perturbando un naturale sviluppo causale, è naturalmente causa della mancata vegetazione.

Qualche cosa di simile si può affermare per l'uomo: esso ubbidisce a necessità biologiche create non dalla sua volontà, ma dalla sua stessa conformazione fisiologica.

L'allattamento della madre è imposta dall'attivarsi delle glandole mammarie, dopo il parto, che fa sentire la necessità del succhiamento, senza del quale si determina una sofferenza che spinge all'azione, con tutto il corteo emotivo ed affettivo di cui è accompagnata questa nobilissima funzione: dall'altra il neonato tende verso quel seno con gli istintivi movimenti della sua piccola bocca.

L'allattamento è quindi una funzione che incombe su di un particolare organismo che, liberandosi del feto, ha interrotta un unità, non un rapporto di dipendenza fisiologi-

ca. Il mancato allattamento è quindi, nel senso naturalistico, causa della morte dell'infante (18).

L'istesso si dica della mancata alimentazione nei riguardi dell'individuo: anche qui la funzione è imposta dalla particolare conformazione fisiologica, chi, con la sua inerzia, ad essa si sottrae è veramente causa della sua morte.

Siamo cioè ad esaminare rapporti tra una condotta ed un evento non creati da noi, ma dalla natura.

Ora può apparire chiara la nostra proposizione: la inerzia, diventando omissione, in quanto contrasta con una legge naturale, interrompe lo sviluppo di un ritmo fenomenico, ed è perciò causante.

6) Ma il fenomeno naturale si innesta nel nostro sistema giuridico e diventa fenomeno giuridico.

La società ha interesse che alcuni fenomeni naturali si producano e che altri non si producano.

Nel primo caso rafforza la voce della natura che parla attraverso l'istinto e che trova in una sofferenza fisica la sua sanzione, con precetti armati di sanzioni giuridiche.

Il che può avvenire con norme dirette e collaterali (19). L'allattamento della propria prole è imposta direttamente, perchè la madre, la quale, non allattando il proprio figlio, ne cagiona la morte, risponderà di omicidio volontario o colposo, secondo che volle la morte o fu soltanto negligente.

Ma il dovere di alimentarsi non può essere imposto direttamente, perchè il suicidio, per ragioni che ho altrove esaminato, non è punibile; ma normalmente, la società difende la vita contro il titolare del diritto ad essa, con norme collaterali, com'è la incriminazione della determinazione al suicidio, e la legittimazione dell'operato di chi comunque impedisca che il triste proposito si attui. Il che in par-

---

(18) ALTAVILLA. — Lineamenti di dir. crim. Morano — Napoli 1933. ID: Manuale di dir. e proc. pen. Morano 1934-1935.

(19) ALTAVILLA. — Il Suicidio nella psicologia, nella indagine giudiziaria e nel diritto — Morano 1932.



ticolari situazioni di soggezione dell'individuo trova una applicazione nell'alimentazione forzata non soltanto del folle sitofobo, ma anche del detenuto che faccia lo sciopero della fame.

7) Può invece avvenire che l'interesse sociale tenda non a rafforzare la causazione dei fenomeni naturali, ma ad impedirla.

Quì il fenomeno giuridico non può più coincidere con quello naturale, e quando si parla di rapporto causale tra un'omissione e il verificarsi di un evento che si doveva evitare, si crea una semplice finzione come chiarisce l'articolo 40, capoverso, quando dice: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (20). Si potrebbe perfino parlare di "assimilazione", se fosse possibile stabilire tale correlazione tra un fenomeno naturale ed uno giuridico.

Ed invero non siamo più ad esaminare un'attività conforme ad una legge naturale, ma una imposta da un precetto giuridico, perchè si contrasti un determinato fenomeno. L'ingegnere il quale, accortosi dei segni premonitori di una frana, non compie i necessari lavori di rafforzamento, ove essa si verifichi, producendo la morte di una persona, è ritenuto causa di essa, ma non perchè l'ha cagionata, ma perchè non l'ha impedita, il che è niente altro che un mezzo per imporre una determinata condotta, con un concetto che sembra volere allargare quello delle leggi naturali, (onde parliamo di assimilazione), attribuendo ad un uomo i risultati del mancato impedimento che sono invece dovuti esclusivamente ad un fenomeno fisico, alla cui produzione l'uomo è rimasto assolutamente estraneo.

Rimane così precisato fin dove funzione una realtà fenomenica e sin dove la finzione giuridica.

---

(20) ALTAVILLA. — Teoria soggettiva del reato. Cap. Finzioni, presunzioni ed assimilazioni — Jovine 1933.